

## LA BREVITA' DEI TEMPI DEL DIVORZIO NON RIDUCE AUTOMATICAMENTE LA CONFLITTUALITA'

Lo scorso 29 maggio 2014 la Camera ha approvato con largo consenso (381 voti a favore, 30 contrari, 14 astenuti) il disegno di legge a modifica dell'art. 3 della L. 898/1970 "disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

Il provvedimento, che ora passa al Senato (e che si ritiene verrà approvato), prevede una sensibile riduzione dei tempi per la richiesta di divorzio dopo la separazione e per questo la proposta normativa viene denominata "**divorzio breve**". In pratica, la richiesta di "scioglimento del matrimonio" potrà essere presentata dopo solo 12 mesi dalla separazione giudiziale, o dopo 6 mesi dalla separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza di figli. Allo stato attuale è necessario che siano trascorsi almeno 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale) per chiedere il divorzio.

Altre modifiche introdotte dal Disegno di Legge riguardano il nuovo termine per la richiesta di divorzio che decorre dalla notifica del ricorso; il divorzio breve sarà applicabile anche ai procedimenti in corso; la comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale.

Occorre infine precisare che parlando di "scioglimento del matrimonio" si fa riferimento esclusivamente agli effetti civili di questo, anche nel caso di matrimonio concordatario.

Possiamo individuare due motivi principali che hanno indotto il nostro Legislatore ad intraprendere la strada della modifica legge del 1970.

Da una parte, **la volontà di ridurre i tempi per lo scioglimento del matrimonio**, al fine di equiparare il nostro paese alle legislazioni degli altri stati europei. La presenza in Europa di procedimenti più snelli in materia di scioglimento del rapporto coniugale, ha infatti favorito il fenomeno del cd "turismo divorzile": per cui numerosi nostri connazionali, sfruttando la normativa europea, scelgono di recarsi all'estero per divorziare<sup>1</sup>.

Dall'altra, l'idea che riducendo il tempo necessario per giungere al divorzio possa aversi **una riduzione della conflittualità coniugale** e, di conseguenza, il carico di lavoro dei tribunali in materia di controversie matrimoniali.

La riforma ha suscitato **opinioni contrastanti** circa la natura del provvedimento e gli esiti che se ne attendono.

C'è chi ritiene che questo passo rappresenti una "conquista di civiltà", e un modo per evitare ulteriori residui condizionamenti nella vita privata. Altri ritengono che il termine di tre anni sia il tempo ritenuto necessario per far "decantare l'emotività e le situazioni di conflittualità" (Card. Angelo Bagnasco). Altri ancora pensano che il taglio lineare dei tempi potrà comportare un "incremento esponenziale delle cause introdotte, che avrà come effetto diretto la paralisi dell'intero apparato giurisdizionale civile che si occupa della famiglia"<sup>2</sup>.

A parere della scrivente, **la brevità del tempo del divorzio non riduce automaticamente la conflittualità**.

---

<sup>1</sup> Il fenomeno è particolarmente diffuso soprattutto per quelle coppie che non hanno avuto figli dal rapporto coniugale e intendono riacquistare lo stato civile libero per contrarre nuovo matrimonio, a volte per "regolarizzare" una nuova unione da cui sono nati dei figli.

<sup>2</sup> VACCARO G. *Divorzio breve: quali effetti? Uno spunto critico di riflessione*, Il sole 24 ore, 04/06/2014.

Le argomentazioni che conducono chi scrive a tale affermazioni sono diverse.

In primo luogo, occorre evidenziare come le decisioni di natura economica, come l'entità dell'assegno di mantenimento per i figli, potrebbero dover essere riviste nel tempo in relazione ai loro bisogni: è chiaro infatti che i bisogni economici di un bambino di tre anni non possono essere gli stessi di uno studente universitario.

In secondo luogo, anche le decisioni in materia di frequentazione dei figli possono essere modificate nel tempo. In genere questo accade quando i figli diventano adolescenti e vogliono essere più partecipi nella decisione dei tempi e dei luoghi in cui frequentare i genitori.

Anche lo stesso progetto educativo, che i genitori dovrebbero predisporre per affrontare in maniera più coordinata possibile l'esperienza della genitorialità condivisa, potrebbe dovere essere aggiornato, o adeguato, alle trasformazioni che la famiglia può nel tempo aver subito a seguito della separazione genitoriale (nuovi partner, nuovi fratelli ecc.).

Nei tre casi sopra esposti, quindi soprattutto quando dal rapporto coniugale sono nati dei figli<sup>3</sup>, non si può dunque escludere che pure dopo un "divorzio breve" non possa aprirsi un nuovo contenzioso sulle questioni che devono nuovamente essere affrontate dagli ex coniugi.

Infine, occorre precisare che la nuova disciplina, la quale si propone da sola come la strada per una riduzione della conflittualità familiare (e quindi indirettamente come strumento deflattivo delle cause pendenti in questa materia presso i tribunali civili), riguarda esclusivamente le coppie coniugate. In realtà, per effetto della legge 219/2012 (*disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*) le controversie in materia di "mantenimento e affidamento dei figli" di coppie conviventi sono anch'esse attribuite alla competenza del Tribunale Civile<sup>4</sup>. Considerando quindi che il fenomeno separativo investe anche la forma familiare della convivenza more uxorio (la quale secondo i dati Istat risulta sempre più diffusa<sup>5</sup>), c'è da attendere, che almeno su questo fronte, la nuova disciplina non comporti alcuna riduzione delle controversie che gravano il lavoro dei tribunali.

Alla luce del nuovo intervento del Legislatore in materia di diritto di Famiglia sarà dunque importante **valorizzare la Mediazione Familiare come risorsa per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio.**

A prescindere dalla brevità dei tempi processuali, e dal fatto che la coppia sia sposata o meno, è importante che i partner si diano il tempo per prendere una delle decisioni più difficili della loro vita: quella di separarsi. Questo tempo è necessario per elaborare un vero e proprio lutto, vissuto da tutte le parti coinvolte (genitori e figli), indipendentemente da chi ha preso la decisione. Questo tempo può non essere per tutti uguale, e soprattutto può essere diverso dai tempi della giustizia. E' necessario prendere coscienza della propria decisione o accettare quella del partner, riorganizzare la propria vita alla luce della trasformazione familiare, comunicare la decisione ai

---

<sup>3</sup> Ricordiamo che secondo i dati ISTAT nel 2011 più del 70% delle separazioni e più del 60% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli.

<sup>4</sup> GRAZIOSI A., "Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario", in Famiglia e diritto 3/2013.

<sup>5</sup> Secondo i dati Istat 2009 le famiglie di unioni libere sono 881 mila e coinvolgono un totale di 2 milioni 523 mila persone, considerando sia i genitori che i figli. La presenza di figli riguarda il 49,7% delle coppie non coniugate, e sono complessivamente 572 mila.

figli... . Per fare tutto questo è importante il ruolo di un esperto, un terzo neutrale che aiuti la coppia a individuare un tempo ed uno spazio per riorganizzare le relazioni alla luce dell'evento separativo.

La Mediazione Familiare rappresenta questo tempo e spazio, in cui la riorganizzazione familiare può riguardare l'elaborazione di accordi sulla gestione delle relazioni parentali (la frequentazione dei genitori ma anche nonni, zii, nuovi partner, nuovi fratelli ecc.), dei rapporti economici (l'assegno di mantenimento dei figli) ed anche l'elaborazione di un progetto educativo genitoriale. La Mediazione Familiare è altresì funzionale a dare sostanza all'affido condiviso rendendolo più efficace ed equilibrato, consentendo ai genitori di restituire ai figli l'importanza dei legami familiari anche oltre la separazione.

Questa risorsa è poi praticabile anche dalle coppie non coniugate, rappresentando uno strumento universale per la riduzione degli effetti distruttivi del conflitto intrafamiliare.

Ed infine, aldilà della brevità della procedura, come taluni rilevano<sup>6</sup>, il processo giurisdizionale risulta assolutamente inadeguato alla risoluzione del contenzioso familiare: la definizione puramente formale della controversia difficilmente pone fine al conflitto sotto il profilo sostanziale e non porta in salvo il legame parentale.

In conclusione, il nostro Legislatore sta per varare una legge che riduce sensibilmente i tempi per la richiesta di divorzio: da tre anni a dodici mesi, in caso di separazione giudiziale, o sei mesi in caso di separazione consensuale.

L'obiettivo principale, oltre a snellire la procedura secondo termini che ci avvicinano maggiormente al panorama europeo, è quello di ridurre la conflittualità, al fine di diminuire il carico di lavoro dei tribunali civili.

In realtà, a parere di chi scrive, il procedimento giurisdizionale, al di là dei tempi processuali, risulta inadeguato alla trattazione delle controversie familiari.

**L'unico vero modo per affrontare adeguatamente la conflittualità all'interno della famiglia, portando in salvo il legame parentale, è incrementare il ricorso alla Mediazione Familiare**, una risorsa in grado di supportare i genitori nella definizione di accordi molto pratici e concreti per la riorganizzazione della vita familiare dopo la separazione. La Mediazione Familiare riesce a dare reale sostanza all'affido condiviso, e quindi pari dignità ed importanza ad entrambe le figure genitoriali, ma anche al resto del corpo parentale, restituendo ai figli fiducia nei legami che permangono anche se mamma e papà non sono più una coppia.

**Solo il ricorso alla Mediazione Familiare**, specie se l'avvio del percorso avviene prima dell'instaurarsi di un procedimento giuridico o addirittura in luogo di questo (come a volte accade nel caso delle coppie conviventi), **può concretamente essere funzionale alla riduzione della conflittualità e di conseguenza al carico di lavoro dei Tribunali civili.**

**Dott.ssa Alessandra Boldreghini**  
**Mediatrice Familiare**

Master Mediazione Familiare e Comunitaria  
VI edizione 2007-2009

---

<sup>6</sup> TOMMASEO F., *Mediazione familiare e processo civile*, in *Famiglia e Diritto* 8-9/2012.

### BIBLIOGRAFIA

GRAZIOSI A., *“Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario”*, in *Famiglia e diritto* 3/2013.

TOMMASEO F., *Mediazione familiare e processo civile*, in *Famiglia e Diritto* 8-9/2012.

OBERTO G., (a cura di), *Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia*, CEDAM, 2012.

VACCARO G. *Divorzio breve: quali effetti? Uno spunto critico di riflessione*, Il sole 24 ore, 04/06/2014.

#### SITI INTERNET

[www.altalex.com](http://www.altalex.com).

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.istat.it](http://www.istat.it)

[www.portobellos.it](http://www.portobellos.it):

BOLDREGHINI ALESSANDRA *“la mediazione familiare: una risorsa per le famiglie in crisi”*;

BOLDREGHINI ALESSANDRA *“la famiglia e la separazione”* ;

BOLDREGHINI ALESSANDRA *“restare genitori dopo la separazione”*;